



# LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 4 ottobre 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Contributo esonerativo assunzione disabili: le istruzioni ministeriali](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Approvato lo schema del Decreto flussi](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Esercizio del diritto di precedenza per lavoratori con contratti a termine superiori a 6 mesi](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Reintegra per licenziamento illegittimo: lavoratore ricollocato in luogo e mansioni originarie](#)  
di Redazione

## ***Contributo esonerativo assunzione disabili: le istruzioni ministeriali***

di **Redazione**

Il Ministero del lavoro, con [nota n. 15466 del 1° ottobre 2024](#), ha offerto istruzioni operative relativamente alla nuova procedura di esonero dall'assunzione di disabili da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Vengono descritte le nuove modalità di autocertificazione e di versamento del contributo, chiarendo che la procedura di autocertificazione è disponibile dal 3 ottobre 2024 sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro.

Inoltre, in merito al regime transitorio, viene precisato che i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.l. 11 giugno 2024 (1° ottobre 2024), già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti a inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le Province interessate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto.

Convegno di aggiornamento

**Patente a crediti nei cantieri:  
istruzioni per l'uso**

Scopri di più



## **Approvato lo schema del Decreto flussi**

di Redazione

Il Consiglio dei Ministri, nella [seduta n. 98 del 2 ottobre 2024](#), ha approvato lo schema di decreto legge recante “*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*”.

In particolare, sono semplificate e accelerate le procedure relative al Decreto flussi, rendendole nel contempo più sicure. Inoltre, è prevista una speciale tutela per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta. Viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici, riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni; la durata iniziale è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.

Corso per dipendenti

**Busta paga e gestione del rapporto di lavoro nei singoli settori produttivi**

Scopri di più



## ***Esercizio del diritto di precedenza per lavoratori con contratti a termine superiori a 6 mesi***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2024, n. 19348, ha stabilito che, in tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma *4-quater*, D.Lgs. 368/2001, *ratione temporis* vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare – manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine *a quo* nella normativa – il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei 12 mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.

Master di specializzazione

**Laboratorio Contratti di lavoro**

Scopri di più



## ***Reintegra per licenziamento illegittimo: lavoratore ricollocato in luogo e mansioni originarie***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 luglio 2024, n. 18892, ha deciso che l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

Master di specializzazione

**Diritto del lavoro**

Scopri di più